REGOLAMENTO (CEE) N. 3257/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/73, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2113/73 [4], dispone all'articolo 4, paragrafo 3, che negli scambi con i paesi terzi si deve applicare un coefficiente agli oneri all'importazione fissati in unità di conto, nonché alle restituzioni;

considerando che, in seguito all'evoluzione del mercato mondiale, i prezzi di alcuni prodotti su tale mercato hanno superato quelli in vigore nella Comunità, cosicché si è reso necessario un prelievo all'esportazione;

considerando che i motivi per cui è stata decisa l'applicazione agli oneri all'importazione del coefficiente succitato valgono anche per quanto concerne gli oneri all'esportazione; pertanto, onde evitare distorsioni di concorrenza negli scambi tra i paesi terzi e gli Stati membri che hanno deprezzato o apprezzato la loro moneta, è opportuno applicare il coefficiente in parola anche agli oneri all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i Comitati di gestione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1463/73 è modificato come segue:

« Un coefficiente è tuttavia applicato, negli scambi con i nuovi Stati membri, agli importi compensativi 'adesione' e, negli scambi con i paesi terzi, agli oneri all'importazione fissati in unità di conto, nonché alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile, su richiesta dell'interessato, dal 14 agosto 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 125 dell' 11. 5. 1973, pag. 49.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 214 del 2. 8. 1973, pag. 17.